

Finanziamento– revoca – ritardato preavviso– illegittimità – infondatezza.

La decisione dell'intermediario di revocare il fido a un proprio cliente è insindacabile in quanto attinente a una valutazione del merito creditizio. (MDC)

FATTO

Il ricorrente lamenta l'illegittimità della revoca di un affidamento in conto corrente pari a Euro 25.000,00 e chiede il ripristino dell'affidamento e il risarcimento del danno subito, quantificato in Euro 40.000,00.

Il ricorrente riferisce di essere titolare di un conto corrente presso l'intermediario, in relazione al quale, nel corso del 2006, veniva concesso un affidamento pari a Euro 25.000,00. In data 18 maggio 2017, l'intermediario procedeva, senza alcun preavviso, a revocare l'affidamento, nonostante il saldo del conto corrente fosse positivo. La comunicazione perveniva al ricorrente solamente 15 giorni dopo la revoca. Per le suesposte ragioni, il ricorrente chiede che sia ripristinato l'affidamento sul suo conto corrente e che gli venga corrisposta la somma di Euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno. La revoca, infatti, gli avrebbe provocato un grave danno professionale, impedendogli di assumere la posizione di *partner* in una *startup* per consulenza aziendale. L'intermediario afferma che, a maggio 2017, in occasione del riesame periodico per la valutazione del rinnovo del fido, i dati presenti in un sistema di informazioni creditizie (SIC) evidenziavano a carico del ricorrente rate scadute e non pagate per Euro 13.764. Inoltre, nel marzo 2017, risultava a carico del ricorrente in Centrale Rischi uno sconfinamento mutui di Euro 9.213,00. Per tali ragioni, l'intermediario riferisce di aver dato preavviso telefonico della revoca dell'affidamento, procedendo successivamente ad inviare la comunicazione di revoca mediante raccomandata in data 22 maggio 2017. L'intermediario sostiene che al momento del reclamo, presentato in data 23 maggio 2017, il ricorrente fosse già stato informato della revoca. In merito alla revoca del fido, l'intermediario dichiara di aver operato conformemente al contratto, il cui art. 6, lett. c), prevede che: *“la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla...”*, e che la revoca dell'affidamento era giustificata dalle segnalazioni negative. Infine, l'intermediario eccepisce che il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova dei danni subiti. Conclude per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Le questioni sottoposte all'attenzione del Collegio attengono alla legittimità della revoca dell'affidamento disposta dall'intermediario nei confronti del ricorrente e alla sussistenza di un danno risarcibile in conseguenza della revoca stessa.

Secondo il ricorrente, la revoca sarebbe illegittima perché non preceduta da preavviso e disposta quando il saldo del conto era positivo. Con riferimento al preavviso, l'intermediario sostiene di avere preavvisato

telefonicamente il ricorrente della revoca e di avere successivamente inviato formale comunicazione mediante raccomandata in data 22 maggio 2017. L'art. 6, lett. c) del contratto di conto corrente prodotto dall'intermediario prevede che *"la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla e di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Contraente un preavviso non inferiore ad un giorno."* Pertanto, sulla base di tale clausola (la cui valutazione esula dalla competenza temporale di questo Arbitro, trattandosi di un contratto stipulato nel 2003) il preavviso sarebbe stato dovuto solo per il rimborso delle somme eventualmente utilizzate al momento della revoca, non essendo lo stesso previsto per la mera revoca dell'affidamento in assenza di somme da rimborsare. Non risulta, pertanto, violato alcun obbligo di preavviso contrattualmente stabilito. Né può ritenersi sussistente un diritto del debitore a ricevere un preavviso di revoca degli affidamenti bancari sulla base dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. L'interesse del cliente ad essere informato per tempo della decisione dell'intermediario di esercitare il proprio potere di revoca degli affidamenti in corso deve, infatti, trovare un contemperamento nel diritto dell'intermediario a porre in essere tempestivamente misure di contenimento del proprio rischio di credito senza esporsi ulteriormente nei confronti del debitore. Quanto alla comunicazione di revoca, che risulta essere stata inviata alcuni giorni dopo il 18 maggio 2017 (data di revoca dell'affidamento indicata dal ricorrente e non smentita confermare dall'intermediario), il Collegio ritiene utile raccomandare all'intermediario di provvedere tempestivamente alla comunicazione ai propri clienti di avvenuta revoca degli affidamenti, nel rispetto dei richiamati principi di buona fede e correttezza.

Per ciò che concerne i presupposti sostanziali della revoca dell'affidamento, l'intermediario ha indicato gli elementi alla base della propria decisione, fornendo prova del fatto che all'epoca della revoca dell'affidamento il ricorrente risultava segnalato per rate di finanziamenti scadute e non pagate per Euro 13.764 in un SIC e per Euro 9.213 in Centrale Rischi. Peraltro, la giurisprudenza di questo Arbitro è costante nel ritenere di non poter sindacare la decisione dell'intermediario di revocare il fido ad un proprio cliente, in quanto tale decisione attiene a una pura valutazione del merito creditizio (Cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 1854/2017).

Quanto alla richiesta di risarcimento danni per Euro 40.000,00, il ricorrente espone che la revoca dell'affidamento gli avrebbe provocato un danno, poiché che gli avrebbe impedito di diventare *partner* di una società *startup* per consulenza aziendale. Con riferimento a tale domanda, deve, tuttavia, rilevarsi che il ricorrente non ha provveduto ad allegare alcuna documentazione comprovante la fondatezza della asserita pretesa risarcitoria, in violazione dell'art. 2697, comma 1, c.c., in tema di onere della prova, secondo cui *"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"*. Pertanto, stante la mancanza di elementi probatori da cui desumerne il contenuto, la pretesa risarcitoria formulata dal ricorrente non può essere accolta.

P. Q. M.

Il Collegio respinge il ricorso.